



**PR FESR 2021-2027
“INVESTIMENTI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA”**

CHECK LIST PER I CONTROLLI DI SISTEMA DELL'AdG

Giugno 2023

PR PIEMONTE FESR 2021/2027

SCHEDA ANAGRAFICA

DENOMINAZIONE MISURA	
(IN CASO DI OI) DENOMINAZIONE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO	
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO	
RESPONSABILE DI GESTIONE	
RESPONSABILE DI CONTROLLO I LIVELLO	
NOMINATIVO/I SOGGETTO/I CONTROLLORE/I	
DATA IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL CONTROLLO	

CHECK LIST CONTROLLI DI SISTEMA

Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito del Controllo			Note
		Positivo	Negativo	n.a	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
01	Il Responsabile dell'Obiettivo specifico della misura è coerente con le disposizioni previste nella Relazione descrittiva del SIGECO				
01	Il Responsabile di Gestione della misura è coerente con le disposizioni previste nella Relazione descrittiva del SIGECO				
02	Il Responsabile di Controllo della misura è coerente con le disposizioni previste nella Relazione descrittiva del SIGECO				
04	E' assicurata la ripartizione e, ove richiesta, la separazione delle funzioni				
05	Esiste un Atto amministrativo con cui è stata effettuata la delega delle funzioni all'Organismo Intermedio				
06	Sono confermati i requisiti dell'OI verificati in sede di individuazione				
FASE DELL' ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE					
07	Pubblicazione del bando pubblico di accesso ai contributi della Misura o avvio di altra procedura di selezione degli interventi				
08	Sono stati adottati nell'ambito del bando/ disciplinare / altro atto di accesso alle risorse del PR criteri di selezione degli interventi conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza				
09	La misura prevede l'istituzione di un comitato di valutazione				
10	(in caso positivo) I membri esterni del comitato di valutazione sono stati individuati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti in specifici albi/elenchi;				
11	Gli esiti delle istruttorie sono stati formalizzati nelle check list allegate al SIGECO				
FASE DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI					
12	Sono stati informati i Beneficiari degli obblighi che i medesimi devono assolvere in tema di gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e informazione e pubblicità				
13	Ove necessario, esiste agli atti una polizza di garanzia fidejussoria per ogni progetto finanziato				
14	Si sono garantite e si garantiscono tutte le procedure necessarie per le eventuali restituzioni dei contributi da recuperare presso i Beneficiari ai sensi della normativa unionale e/o nazionale				
15	Sono stati effettuati revoche o recuperi di finanziamenti concessi				
16	In caso di mancata restituzione entro i termini, sono state attivate le azioni per il recupero, in particolare: (i) escussione della fidejussione (ove prevista); (ii) richiesta riscossione coattiva; (iii) denuncia alla procura della Corte dei Conti				
17	Si verifica il rispetto, da parte dei Beneficiari, delle norme relative alle azioni informative e pubblicitarie ai sensi della normativa unionale in materia di Fondi SIE				
18	L'Organismo Intermedio ha adempiuto agli obblighi, eventualmente previsti nell'atto di affidamento, inerenti la predisposizione di relazioni, elaborati specifici periodici, e la loro trasmissione all'AdG				
FASE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO					
19	E' stata predisposta la pista di controllo della misura				
20	Si provvede a mantenere aggiornata la pista di controllo				
21	I controlli di 1° livello documentali sono effettuati in coerenza con la valutazione dei rischi effettuata dall' AdG ex art. 74, par. 2 RDC				
22	I controlli di 1° livello in loco sono svolti su un campione rappresentativo di progetti corrispondenti ad almeno al 10% della spesa certificata alla Commissione Europea ed allo Stato				
23	In caso di rilevazione di irregolarità, il Responsabile dei controlli di I livello ha operato secondo le linee guida redatte dall'AdG e allegate al SIGECO				
24	Si redige un verbale per i controlli di 1° livello in loco e si archiviano nell'ambito del Fascicolo di progetto				
25	(in caso di progetti da attuare tramite appalti) Il controllore di I livello ha espletato le verifiche in materia di contratti pubblici in coerenza con la valutazione dei rischi effettuata dall' AdG ex art. 74, par. 2 RDC				
26	(in caso di progetti da attuare tramite appalti) Il controllore di I livello ha espletato le verifiche circa le specifiche tecniche previste nei contratti e che queste non fossero discriminatorie e lesive della concorrenza				
27	(in caso di progetti da attuare tramite appalti) Il controllore di I livello ha espletato le verifiche circa le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in materia				
28	(in caso di progetti da attuare tramite appalti) Il controllore di I livello ha espletato le verifiche circa il fatto che le sedute di gara per l'apertura delle offerte tecniche siano pubbliche e trasparenti				
29	(in caso di progetti da attuare tramite appalti) Il controllore di I livello ha espletato nelle verifiche in loco l'accertamento della realizzazione degli interventi				
30	(in caso di aiuti) sono state effettuate le verifiche previste in materia di aiuti di stato. COMPILARE SEZIONE "AIUTI DI STATO"				
PROCEDURE					
31	I responsabili Responsabili di Gestione e Controllo dell'OI hanno rispettato gli indirizzi forniti dall'AdG				
32	L'OI opera nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso e fornite all'AdG nell'ambito del processo di individuazione dell'OI				
Esito del controllo di sistema:					
(descrivere)					
Data del controllo			Soggetti Controllati		
Nome/Cognome/Firma			Nome/Cognome/Firma		
Soggetti Controllori			Nome/Cognome/Firma		
Nome/Cognome/Firma			Nome/Cognome/Firma		

Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito del Controllo			RIFERIMENTI NORMATIVI	DEFINIZIONI
			Positivo	Negativo	Non Applicabile		
AIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014							
	Verifiche sulla procedura di selezione e sull'attuazione dell'operazione:						
01	A) E' stata verificata la corretta concessione/erogazione dell'aiuto individuale associato al regime? (Normativa nazionale relativa al Registro Nazionale degli aiuti di Stato.						
01.1	Registrazione del singolo aiuto individuale. I singoli aiuti individuali sono stati registrati presso il Registro nazionale degli aiuti prima della concessione dell'aiuto dal "Soggetto Concedente"?	Registro Nazionale degli aiuti				Art. 5 DM Registro aiuti	o) "Soggetto concedente": il soggetto giuridico di natura pubblica o privata a cui è attribuita nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale la competenza per la concessione di aiuti individuali
01.2	Variazioni degli aiuti individuali. Il soggetto concedente ha trasmesso al Registro nazionale degli aiuti le variazioni di cui ai successivi punti a), b), c), d) e ha riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva lo specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR" che il Registro nazionale aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente medesimo :	Registro Nazionale degli aiuti				Art. 5, comma 5 DM Registro aiuti	
01.2.1	a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso?	Registro Nazionale degli aiuti					
01.2.2	b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico?	Registro Nazionale degli aiuti					
01.2.3	c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale effettivamente concesso?						
01.2.4	d) variazioni degli aiuti individuali a causa di revoche o risoluzioni dell'aiuto individuale (solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia provveduto a restituire quanto dovuto).						
01.3	Verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti di Stato. Sono state effettuate le verifiche propedeutiche (Visura aiuti) alla concessione di aiuti di Stato previste dall'art. 13 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato approvato con Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (dal 12 agosto 2017)?						
01.3.1	Compatibilità dei provvedimenti di concessione. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR» (dal 12 agosto 2017)?					Ai sensi del Decreto 31/05/2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, co. 6, della legge 24/12/2012, n. 234 e smi (GU n.175 del 28-7-2017) in vigore dal 12 agosto 2017.	
01.3.2	Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (Visura Deggendorf). Sono state svolte le verifiche previste dall'art. 15 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato approvato con Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (dal 12 agosto 2017)?					Ai sensi del Decreto 31/05/2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, co. 6, della legge 24/12/2012, n. 234 e smi (GU n.175 del 28-7-2017) in vigore dal 12 agosto 2017.	
01.4	Conservazione dei dati relativi agli aiuti a fini di controllo.	Registro Nazionale degli aiuti					
01.4.1	E' previsto un registro dettagliato contenente le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni" di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione o dell'ultimo aiuto individuale nell'ambito del regime?	Registro Nazionale degli aiuti				Dal 12 Agosto 2017 gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'art. 9 del Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e dalle decisioni della CE per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono assolti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.	
2	B) Reg. (UE) n. 651/2014. Verifica delle disposizioni comuni applicabili a tutte le misure: requisiti del beneficiario/destinatario finale						
02.1	Intensità di aiuto e costi ammissibili (art. 7)						
02.1.1	Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono state prese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere?	Documentazione pertinente disponibile					
02.1.2	L'ESL dell'aiuto concesso rispetta i massimali di aiuto previsti nel bando e dal Regolamento (UE) 651/2014 per la particolare categoria di aiuto?	Documentazione pertinente disponibile					

AIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 1407/2013 DE MINIMIS

03	Verifica delle informazioni "de minimis" da inserire nel bando/disciplinare.					
03.1	A) Verifica corretta concessione/erogazione dell'aiuto individuale associato al regime. Normativa nazionale relativa al Registro Nazionale degli aiuti di Stato. (NB. il controllo del massimale è diventato obbligatorio a decorrere dai 3 anni e 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento RNA, ossia dal 10 ottobre 2020)				Art. 7 DM Registro aiuti	
03.1.1	Verifiche relative agli aiuti de minimis. Il soggetto concedente ha applicato le disposizioni di cui all'art. 14 "Verifiche relative agli aiuti de minimis" del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato approvato con Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (dal 12 agosto 2017)*				Dal 12 Agosto 2017 gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'art. 9 del Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e dalle decisioni della CE per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono assolti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.	
03.1.2	Registrazione del singolo aiuto individuale. I singoli aiuti individuali sono stati registrati presso il Registro nazionale degli aiuti prima della concessione dell'aiuto dal "Soggetto Concedente"?	Registro Nazionale degli aiuti			Art. 5 DM Registro aiuti	o) "Soggetto concedente": il soggetto giuridico di natura pubblica o privata a cui è attribuita nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale la competenza per la concessione di aiuti individuali;
03.1.3	Verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis- Prima della concessione dell'aiuto "de minimis" sono state espletate le verifiche di cui all'art. 7 del Decreto sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.1.4	Prima dell'entrata in vigore a pieno regime per quanto riguarda gli aiuti de minimis del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (01/07/2020), il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi ha tenuto conto della "visura aiuti de minimis" e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2	Variazioni degli aiuti individuali. Il soggetto concedente, con riferimento alle fattispecie di cui ai successivi punti a), b), c), d), ha trasmesso al Registro nazionale degli aiuti e ha riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva lo specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR" che il Registro nazionale aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente medesimo:	Registro Nazionale degli aiuti			Art. 5, comma 5 DM Registro aiuti	
03.2.1	a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2.2	b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2.3	c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale effettivamente concesso?	Registro Nazionale degli aiuti				
	d) variazioni degli aiuti individuali a causa di revocche o risoluzioni dell'aiuto individuale (solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia provveduto a restituire quanto dovuto)					
03.3.1	Compatibilità dei provvedimenti di concessione. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»?					
03.4	Conservazione dei dati relativi agli aiuti a fini di controllo.					
03.4.1	E' previsto un registro dettagliato contenente le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni" di cui al Regolamento de minimis, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione o dell'ultimo aiuto individuale nell'ambito del regime?	Registro Nazionale degli aiuti; Documentazione regionale.				
4	C) Verifica requisiti di compatibilità dell'investimento con le disposizioni specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013					
4.1	Se l'aiuto è concesso in più quote, è stata effettuata l'attualizzazione ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008) ?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.2	Sulla base delle dichiarazioni dell'impresa o del controllo presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, l'Ente concedente ha concesso l'aiuto de minimis accertando che: a) la concessione del contributo stesso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'beneficiario interessato a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ? b) che siano rispettate le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.3	Con l'atto di concessione, l'Ente concedente ha informato il beneficiario circa il carattere «de minimis» del contributo, facendo esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.4	E' prevista la registrazione e raccolta di tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.5	E' prevista la conservazione dei dati per almeno 10 esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto come da articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013?	Documentazione pertinente disponibile.				

03	C) Verifica delle informazioni "de minimis" Reg. (UE) n. 1407/2013					
03.1	B) Verifica corretta concessione/erogazione dell'aiuto individuale associato al regime. Normativa nazionale relativa al Registro Nazionale degli aiuti di Stato. (NB. il controllo del massimale è diventato obbligatorio a decorrere dai 3 anni e 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento RNA, ossia dal 10 ottobre 2020)					
03.1.1	Verifiche relative agli aiuti de minimis. Il soggetto concedente ha applicato le disposizioni di cui all'art. 14 "Verifiche relative agli aiuti de minimis" del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato approvato con Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (dal 12 agosto 2017)*					
03.1.2	Registrazione del singolo aiuto individuale. I singoli aiuti individuali sono stati registrati presso il Registro nazionale degli aiuti prima della concessione dell'aiuto dal "Soggetto Concedente"?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.1.3	Verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis- Prima della concessione dell'aiuto "de minimis" sono state espletate le verifiche di cui all'art. 7 del Decreto sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.1.4	Prima dell'entrata in vigore a pieno regime per quanto riguarda gli aiuti de minimis del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (01/07/2020), il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi ha tenuto conto della "visura aiuti de minimis" e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti?	Registro Nazionale degli aiuti				

03.2	Variazioni degli aiuti individuali. Il soggetto concedente, con riferimento alle fattispecie di cui ai successivi punti a), b), c), d), ha trasmesso al Registro nazionale degli aiuti e ha riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva lo specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR" che il Registro nazionale aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente medesimo:	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2.1	a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2.2	b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2.3	c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale effettivamente concesso?	Registro Nazionale degli aiuti				
03.2.4	d) variazioni degli aiuti individuali a causa di revocche o risoluzioni dell'aiuto individuale (solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia provveduto a restituire quanto dovuto)	Registro Nazionale degli aiuti				
03.3.1	Compatibilità dei provvedimenti di concessione. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»?					
03.4	Conservazione dei dati relativi agli aiuti a fini di controllo.					
03.4.1	E' previsto un registro dettagliato contenente le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni" di cui al Regolamento de minimis, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione o dell'ultimo aiuto individuale nell'ambito del regime?	Registro Nazionale degli aiuti; Documentazione regionale.				
4	D) Verifica requisiti di compatibilità dell'investimento con le disposizioni specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013					
4.1	Se l'aiuto è concesso in più quote, è stata effettuata l'attualizzazione ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008) ?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.2	Sulla base delle dichiarazioni dell'impresa o del controllo presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, l'Ente concedente ha concesso l'aiuto de minimis accertando che: a) la concessione del contributo stesso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'beneficiario interessato a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ? b) che siano rispettate le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.3	Con l'atto di concessione, l'Ente concedente ha informato il beneficiario circa il carattere «de minimis» del contributo, facendo esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.4	E' prevista la registrazione e raccolta di tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013?	Documentazione pertinente disponibile.				
4.5	E' prevista la conservazione dei dati per almeno 10 esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto come da articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013?	Documentazione pertinente disponibile.				
Eventuale rilevazione di irregolarità ed esito finale del controllo						
<i>In caso di irregolarità riscontrate:</i>						
<i>Descrizione (tipologia irregolarità, voce di spesa interessata...)</i>						
<i>Ammontare della spesa irregolare</i>						